



**COMUNE di CURINGA**  
*Provincia di Catanzaro*

**VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE**

**N. 12 del 28/01/2016**

**OGGETTO : Vertenza Arch. Ripa Fausto c/Comune di Curinga- Approvazione schema atto di transazione - Autorizzazione alla stipula.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **ventotto**, del mese di **gennaio**, alle ore **18,10**, nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

<b>Cognome</b>		<b>Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>PALLARIA</b>	Ing.	Domenico Maria	Sindaco	X	
<b>MAIELLO</b>	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
<b>SERRATORE</b>	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
<b>FRIJIA</b>	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
<b>MAIELLO</b>	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	<b>5</b>	

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n.115 del 03 agosto 2010, il Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente veniva autorizzato ad adottare i provvedimenti consequenziali per l'affidamento di un incarico ad esperto esterno all'Amministrazione per l'attuazione del programma relativo alla disciplina delle funzioni amministrative in materia di usi civici, per l'incremento del valore patrimoniale dell'Ente e l'individuazione delle aree, anche comunali, gravate da usi civici. Contestualmente, con la medesima delibera di Giunta Comunale, venivano approvati lo schema di avviso di selezione pubblica nonché lo schema di disciplinare;
- in esito all'adozione della predetta deliberazione di G.C., veniva espletata apposita procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico sopra specificato;
- l'Arch. Fausto Rippa, nato a Catanzaro il 31 ottobre del 1940 ed ivi residente in Via Miraglia, n.18 (C.F.:RPPFST40R31C352X), risultava vincitore della predetta procedura comparativa, sicché, con determina n.517 del 20 settembre 2010, il Responsabile dell'Area Finanziaria gli conferiva l'incarico di che trattasi per la durata di n.2 anni;
- in esito all'adozione della determinazione sopra citata, in data 8 ottobre 2010 veniva sottoscritto tra le parti il disciplinare relativo all'anzidetto incarico che prevedeva un compenso massimo pari ad € 37.500,00 annui, comprensivo di oneri ed accessori per un totale complessivo, per due annualità, pari ad € 75.000,00;
- il Comune pagava, però, solo una parte delle fatture inviate dal professionista restando insolvente con riferimento alle competenze relative ai trimestri 9 gennaio 2012 – 8 aprile 2012, 9 aprile -8 luglio 2012, 9 luglio- 8 ottobre 2012, per un totale complessivo di € 28.125,24;
- in relazione a tale debito dell'Ente, l'Arch. Fausto Rippa, presentava, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme- Sezione Unica Civile, ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per chiedere la condanna del Comune di Curinga al pagamento della predetta somma;
- il Comune di Curinga, nella causa, iscritta al n.412 del Ruolo generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, restava contumace;
- con ordinanza Rep. n.357/2015 emessa in data 5 aprile 2015 – depositata il 13 maggio 2015, a definizione del giudizio n. 412/2014, il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, condannava il Comune di Curinga, in persona del Sindaco e legale rappresentante in carica, a pagare in favore dell'Arch. Fausto Rippa la somma di € 28.125,24, oltre spese e competenze del giudizio liquidate in complessivi € 2.500, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- stante la mancata ottemperanza da parte dell'Ente al dispositivo della sopra citata ordinanza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in data 28 novembre 2015 veniva notificato al Comune atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 32.114,56, oltre interessi legali al soddisfo, nonché spese e competenze ulteriori, eventuali, successive occorrente;
- in data 7 gennaio 2016, con atto prot. n.121, l'Arch. Fausto Rippa notificava all'Ente pignoramento presso terzi fino alla concorrenza di € 48.171,84, invitando la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a, filiale di San Pietro a Maida, con sede in via Antonio Sgrò, in persona del suo legale rappresentante p.t., a rendere la dichiarazione prescritta ex art. 547 c.p.c. nelle forme previste dalla legge e contestualmente citando il Comune, in persona del l.r.p.t., a comparire davanti al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme all'udienza del 22 gennaio 2016 per assistere alla dichiarazione del terzo ed agli atti ulteriori;

### DATO ATTO CHE :

- le parti, nelle more della definizione del procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 1965 del c.c., hanno espresso l'intenzione di dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi dell'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme sopra citata;
- le parti intendono, dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia;
- in particolare è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, in relazione alla vertenza sopra richiamata, forme e modi per una soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda derivante dall'ordinanza Rep.n.357/2015 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme a definizione del giudizio n.412/2014 e dagli atti esecutivi conseguenti;
- le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda l'Arch. Fausto Rippa, nella riduzione delle proprie pretese economiche e nella rinuncia alla prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa, alla

condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;

- per quanto riguarda, invece, l'Amministrazione comunale, a fronte della riduzione degli importi da corrispondere alla parte attorea, la definizione bonaria della controversia in atto con l'Arch. Fausto Rippa appare conveniente in quanto elimina ogni contenzioso che potrebbe, molto verosimilmente, vedere soccombente il Comune con l'ulteriore addebito di spese per interessi di mora e competenze legali ed altresì, consente di svincolare la somma pignorata, pari complessivamente ad € 48.171,84 (*importo del credito precettato aumentato della metà ai sensi dell'art.546c.p.c.*), per effetto dell'atto di pignoramento presso terzi notificato all'Ente in data 7 gennaio 2015 ed acquisito in pari data al protocollo con il n.121, con notevole vantaggio per l'Ente atteso che, peraltro, non sussistono nel caso di specie le condizioni per proporre opposizione all'azione esecutiva intrapresa dalla controparte.
- pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti intendono regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca collaborazione;
- a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati che hanno portato ad un accordo tra le parti alle condizioni e termini, qui di seguito indicati e specificati:
- Il Comune di Curinga a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte della Arch. Fausto Rippa in relazione alle somme richieste per effetto degli atti processuali sopra richiamati, (ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme Rep.n.357/2015 pronunciata a definizione del giudizio n.412/2014, atto di precetto notificato in data 28/11/2015 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 01/12/2015 con il n.6589, con il quale s' intimava a questo Ente di pagare la complessiva somma di € 32.114,56 oltre interessi e spese successive, pedissequo atto di pignoramento presso terzi notificato all'Ente in data 7 gennaio 2016 ed acquisito in pari data al protocollo dell'Ente con il n.121), s'impegna a versare all'Arch. Fausto Rippa l'importo complessivo di € 31.000,00 a fronte di € 33.392,08 già maturati ( con un risparmio per l'Ente di € 2.392,08), somma omnia comprensiva di spese legali occorrenti per la definizione delle vertenze in atto;
- il predetto importo sarà corrisposto in n.2 tranches di pagamento di cui la prima in esito alla stipula dell'atto di transazione e la seconda alla data del 30 luglio 2016;
- Il Comune di Curinga s'impegna, altresì, a pagare, in quanto parte soccombente del giudizio, l'imposta di registro dell'ordinanza n.357/2015 conclusiva del giudizio instaurato presso il Tribunale di Lamezia Terme, quantificata dall'Agenzia delle Entrate nella misura di € 400,00;
- L' arch. Fausto Rippa rinuncia alla procedura esecutiva mobiliare presso il terzo MPS instaurata con l'atto di pignoramento presso terzi notificato all'Ente con prot. n. 121 del 7 gennaio 2016. A tal fine dà atto che, ad oggi, la predetta procedura non è stata iscritta a ruolo e s'impegna a trasmettere, per il tramite del suo legale, all'atto della firma della presente transazione, presso il terzo pignorato, apposita istanza di rinuncia con contestuale liberatoria allo svincolo delle somme sottoposte a pignoramento.

**RICHIAMATO** l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

**DATO ATTO** che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, in caso di prosieguo del contenzioso, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese.

**APPURATO** pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

**APPURATO**, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che, conseguentemente, il Comune, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti ( Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio ( vedi in tal senso anche il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008 ed il principio contabile n.2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, i quali chiariscono ulteriormente che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio).

**VISTA** l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00, per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.

**PRESO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, come da verbale in atti n.1 del 28/01/2016, acquisito agli atti d'ufficio, ha espresso il proprio parere favorevole.

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**Con voti unanimi favorevoli**

## **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui s'intendono integralmente accolte:

- **Di approvare** lo schema di atto di transazione tra il Comune di Curinga e l'Arch. Fausto Rippa, come in premessa generalizzato, teso alla definizione della controversia meglio specificata in premessa che , composto da una premessa e da n.10 articoli, viene allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- **Di definire** in € 31.000,00 l'importo, omnia comprensivo di spese legali, occorrente alla definizione della vertenza a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dell'Arch. Fausto Rippa in relazione alle somme richieste per effetto degli atti processuali richiamati in premessa.
- **Di dare atto che**, con la medesima transazione, l'Arch. Fausto Rippa rinuncia al procedimento di pignoramento presso terzi notificato all'Ente con prot. n. 121 del 7 gennaio 2016, provvedendo a trasmettere, in esito alla sottoscrizione della transazione, al terzo pignorato apposita istanza di rinuncia con contestuale liberatoria allo svincolo delle somme sottoposte a pignoramento, e dichiara di non avere nulla a pretendere per qualsiasi ragione o causa relativa all'ordinanza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme a definizione della vertenza iscritta al n.412/2014, all'atto di precetto notificato in data 28/11/2015 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 01/12/2015 con il n.6589, con il quale s' intimava a questo Ente di pagare la complessiva somma di € 32.114,56 ,oltre interessi e spese successive, ed al pedissequo atto di pignoramento presso terzi notificato all'Ente in data 7 gennaio 2016 ed acquisito al protocollo dell'Ente in pari data con il n.121.
- **Di stabilire** che la spesa complessiva per il pagamento di quanto dovuto all'Arch. Fausto Rippa dovrà essere imputata sul capitolo 550/1 " *Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*"- del redigendo bilancio per l'anno in corso.
- **Di incaricare** il Responsabile dell'Area Affari Generali della firma della presente transazione e dell'adozione di ogni atto consequenziale al presente deliberato.
- **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con successiva votazione unanimemente favorevole.

## ALLEGATO "A"

### ATTO DI TRANSAZIONE

#### TRA

**Il Comune di Curinga**, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Rosetta Cefalà, nata a \_\_\_\_ il \_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali giusto decreto sindacale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

#### E

**L'Arch. Fausto Rippa**, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_ ed ivi residente alla Via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - C.F.: \_\_\_\_ - rappresentato ai fini del presente atto dall'Avv. Brunella Candreva (C.F.: \_\_\_\_ ) del Foro di \_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_,

#### PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n.115 del 03 agosto 2010, il Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente veniva autorizzato ad adottare i provvedimenti consequenziali per l'affidamento di un incarico ad esperto esterno all'Amministrazione per l'attuazione del programma relativo alla disciplina delle funzioni amministrative in materia di usi civici, per l'incremento del valore patrimoniale dell'Ente e l'individuazione delle aree, anche comunali, gravate da usi civici. Contestualmente, con la medesima delibera di Giunta Comunale, venivano approvati lo schema di avviso di selezione pubblica nonché lo schema di disciplinare;
- in esito all'adozione della predetta deliberazione di G.C., veniva espletata apposita procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico sopra specificato;
- l'Arch. Fausto Rippa, nato a Catanzaro il 31 ottobre del 1940 ed ivi residente in Via Miraglia, n.18 (C.F.:RPPFST40R31C352X), risultava vincitore della predetta procedura comparativa, sicché, con determina n.517 del 20 settembre 2010, il Responsabile dell'Area Finanziaria gli conferiva l'incarico di che trattasi per la durata di n.2 anni;
- in esito all'adozione della determinazione sopra citata, in data 8 ottobre 2010 veniva sottoscritto tra le parti il disciplinare relativo all'anzidetto incarico che prevedeva un compenso massimo pari ad € 37.500,00 annui, comprensivo di oneri ed accessori per un totale complessivo, per due annualità, pari ad € 75.000,00;
- il Comune pagava, però, solo una parte delle fatture inviate dal professionista restando insolvente con riferimento alle competenze relative ai trimestri 9 gennaio 2012 - 8 aprile 2012, 9 aprile - 8 luglio 2012, 9 luglio - 8 ottobre 2012, per un totale complessivo di € 28.125,24;
- in relazione a tale debito dell'Ente, l'Arch. Fausto Rippa, presentava, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile, ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per chiedere la condanna del Comune di Curinga al pagamento della predetta somma;
- il Comune di Curinga, nella causa, iscritta al n.412 del Ruolo generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, restava contumace;
- con ordinanza Rep. n.357/2015 emessa in data 5 aprile 2015 - depositata il 13 maggio 2015, a definizione del giudizio n. 412/2014, il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, condannava il Comune di Curinga, in persona del Sindaco e legale rappresentante in carica, a pagare in favore dell'Arch. Fausto Rippa la somma di € 28.125,24, oltre spese e competenze del giudizio liquidate in complessivi € 2.500, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- stante la mancata ottemperanza da parte dell'Ente al dispositivo della sopra citata ordinanza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in data 28 novembre 2015 veniva notificato al Comune atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 32.114,56, oltre interessi legali al soddisfo, nonché spese e competenze ulteriori, eventuali, successive occorrente;
- in data 7 gennaio 2016, con atto prot. n.121, l'Arch. Fausto Rippa notificava all'Ente pignoramento presso terzi fino alla concorrenza di € 48.171,84 invitando la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a, filiale di San Pietro a Maida, con sede in via Antonio Sgrò, in persona del suo legale rappresentante p.t., a rendere la dichiarazione prescritta ex art. 547 c.p.c. nelle forme previste dalla legge e contestualmente citando il Comune, in persona del l.r.p.t., a comparire davanti al Giudice

dell'Esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme all'udienza del 22 gennaio 2016 per assistere alla dichiarazione del terzo ed agli atti ulteriori;

**DATO ATTO CHE :**

- le parti, nelle more della definizione del procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 1965 del c.c., hanno espresso l'intenzione di dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi dell'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme sopra citata;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano la seguente transazione:

**ART.1**

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto transattivo e come tale viene riconosciuta dalle parti.

**ART.2**

Il Comune di Curinga e l'Arch. Fausto Rippa ( C.F. RPPFST40R31C352X), come rappresentato nel presente atto, si danno reciprocamente atto che quanto convenuto nella presente transazione è pienamente soddisfacente delle rispettive posizioni e pretese in relazione ai diritti fatti valere con gli atti indicati in premessa.

**ART.3**

Le parti, come sopra costituite, con il presente atto dichiarano di aver risolto e definito in via transattiva ogni questione economica, patrimoniale e giuridica relativa all'ordinanza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme a definizione della vertenza iscritta al Ruolo Generale Affari Contenzioso con il n.412/2014, all'atto di precetto , notificato a questo Ente in data 28 novembre 2015 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 01/12/2015 con il numero di prot. 6589, con il quale si intimava a questo Ente di pagare la complessiva somma di € 32.114,56 oltre interessi e spese successive, al pedissequo atto di pignoramento presso terzi notificato all'Ente in data 7 gennaio 2016 ed acquisito in pari data al protocollo dell'Ente con il n.121.

**ART. 4**

Il Comune di Curinga a saldo, stralcio ed integrale definizione di quanto richiesto dall'Arch. Fausto Rippa, in forza dell'ordinanza Rep. N.357/2015 a suo tempo emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, nonché della successiva azione giudiziaria intrapresa dall'Arch. Fausto Rippa, proprio in forza dell'ordinanza di cui sopra (atto di precetto, acquisito dall'Ente in data 01/12/2015 prot. 6589 e pedissequo atto di pignoramento presso terzi notificato all'Ente in data 7 gennaio 2016 ed acquisito in pari data al protocollo dell'Ente con il n.121), s'impegna a versare all'Arch. Fausto Rippa l'importo di €31.000,00, a fronte di € 33.392,08 già maturati ( con un risparmio per l'Ente di € 2.392,08), somma omnia comprensiva anche di tutte le spese legali, oneri e accessori di legge occorrenti per la definizione della vertenza in atto tra le parti.

In particolare il Comune di Curinga verserà all'Arch. Fausto Rippa le seguenti somme alle scadenze qui di seguito indicate :

- € **15.500,00** all'atto della firma della transazione;

- € **15.500,00** alla data del 30 luglio 2016;

le predette somme, come detto, sono comprensive di tutte le spese legali ed accessorie dovute all'Avv. Brunella Candrea, legale dell'Arch. Rippa, in dipendenza della vertenza di che trattasi.

Inoltre il Comune di Curinga s'impegna, anche, a pagare, in quanto parte soccombente del giudizio, l'imposta di registro dell'ordinanza n.357/2015 conclusiva del giudizio instaurato presso il Tribunale di Lamezia Terme ed iscritto al n.412/2014, quantificata dall'Agenzia delle Entrate nella misura di € 400,00.

**ART. 5**

L' arch. Fausto Rippa rinuncia alla procedura esecutiva mobiliare presso il terzo MPS instaurata con l'atto di pignoramento presso terzi notificato all'Ente con prot. n. 121 del 7 gennaio 2016. A tal fine dà atto che, ad oggi, la predetta procedura non è stata iscritta a ruolo e s'impegna a trasmettere, per il tramite del suo legale, all'atto della firma della presente transazione, presso il terzo pignorato, apposita istanza di rinuncia con contestuale liberatoria allo svincolo delle somme sottoposte a pignoramento.

La presente transazione assumerà anche valore di quietanza ampiamente liberatoria per l'Ente solvente all'atto dell'effettivo pagamento.

#### **ART. 6**

Le parti firmatarie della presente scrittura danno atto che la presente transazione non è novativa e concordemente considerano e dichiarano che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà la risoluzione *ipso iure* del presente atto, senza necessità di compiere ulteriori formalità. In caso di risoluzione del presente atto l'Arch. Fausto Rippa sarà legittimato a riprendere l'azione esecutiva per il recupero dell'intero credito scaturente dai titoli specificati in premessa.

#### **ART. 7**

Le parti, con la sottoscrizione della presente scrittura privata e con l'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni ivi previste, nessuna esclusa, si danno reciproco atto di non avere più nulla a che pretendere, l'una dall'altra, per qualsiasi titolo o ragione passata e presente, in relazione alle statuizioni tutte di cui all'ordinanza n.357/2015, a suo tempo emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, nonché della successiva azione giudiziaria e più in generale in relazione a tutti i rapporti giuridici, nessuno escluso, discendenti e/o connessi, all'ordinanza sopra ricordata, avendo il presente accordo anche valore di transazione generale ai sensi dell'art.1965 c.c.;

L'arch. Fausto Rippa dichiara, pertanto, che, con la completa ed avvenuta ricezione degli importi suindicati, la sua pretesa in relazione ai diritti fatti valere negli atti processuali sopra specificati dovrà intendersi integralmente soddisfatta, dichiarando altresì di non aver null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione ai predetti atti processuali ed alle relative azioni ed eccezioni.

#### **ART.8**

Ogni e qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente scrittura privata per essere opponibile alle parti che oggi la sottoscrivono dovrà necessariamente derivare da atto sottoscritto da tutte le parti che oggi sottoscrivono la presente e avente data certa successiva a quella apposta sul presente accordo privato; le parti si danno reciproco atto che per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente accordo privato, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Lamezia Terme;

#### **ART.9**

I costi, le imposte e le tasse tutte connesse e/o discendenti dalla registrazione della presente scrittura privata saranno posti ad esclusivo ed integrale carico della parte che con la propria condotta si sia resa, anche solo parzialmente, inadempiente alle obbligazioni tutte nascenti del presente accordo privato;

#### **ART.10**

Per quanto non previsto nel presente atto vengono qui richiamate le norme del C.C. dettate in materia.

Curinga,li

#### **Letto, confermato e sottoscritto**

Per L'Arch. Fausto Rippa  
L'Avv.to  
Brunella Candreva

---

Per il Comune di Curinga  
Il Responsabile dell'Area Affari Generali  
Dott.ssa Rosetta Cefalà

---

**COMUNE DI CURINGA**  
**Provincia di Catanzaro**

Proposta di deliberazione per:

**Giu Giunta Comunale**

Consiglio Comunale

**OGGETTO : Vertenza Arch. Rippa Fausto c/Comune di Curinga- Approvazione schema atto di transazione - Autorizzazione alla stipula.**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000**  
**così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, lì 28/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, lì 28/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F. F.  
*F. to . Ing. Pasqualino Nicotera*



# Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

► Il Segretario Comunale

F. to : Ing. Domenico Maria Pallaria

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

---

## PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 1099 .

Data 10/02/2016

► Il Responsabile

F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

---

## ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 10/02/2016

► Il Responsabile

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

---

E' copia conforme originale

CURINGA, 10/02/2016

**Il Segretario Comunale  
D.ssa Rosetta CEFALA'**